

Guida Modulo F45

Autovidimazione registri

IN QUALI CASI PUOI UTILIZZARE QUESTO MODULO?

Utilizza questo modulo per provvedere all'autovidimazione dei registri previsti dal Testo Unico delle Leggi di Pubblico Spettacolo e da leggi speciali per le attività di competenza comunale ad esempio il giornale degli affari, il registro carico e scarico dei beni usati ecc.

Non è necessario allegare il presente modello in caso di primo avvio dell'attività di agenzia d'affari, se l'autovidimazione è stata effettuata direttamente con il modello B12

QUALE TIPO DI PROCEDIMENTO SI APPLICA?

Il procedimento è l'autocertificazione a 0 giorni.

QUALI SONO GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DA EFFETTUARE?

Trasmissione del presente modello al SUAPE competente per territorio e degli allegati. Il modello non necessita di essere associato al modello DUA .

QUAL È IL TERMINE DI VALIDITÀ DEL TITOLO ABILITATIVO?

QUALI SONO GLI UFFICI COINVOLTI?

Quando	Ente e ufficio competente	Descrizione
Per tutte le attività	Comune	Effettuazione delle verifiche di competenza



GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEI RIQUADRI

1. DATI GENERALI

Riporta i dati del dichiarante.

2. AUTOVIDIMAZIONE DEL REGISTRO

Nel quadro 2.1 barra la casella dell'attività esercitata o compila a tastiera, dopo aver barrato altro, se non trovi nell'elenco l'attività per la quale presenti l'autovidimazione.

Nel quadro 2.2 barra la casella del tipo di registro o compila a tastiera, dopo aver barrato altro, se non trovi nell'elenco il tipo di registro che provvederei ad autovidimare.

Nel quadro 2.3 barra la casella che compongono la dichiarazione e compila i campi.

Nel quadro 2.4 barra la casella dell'allegato obbligatorio e provvedi ad allegarlo alla pratica.

3. NOTE

In questa sezione si possono inserire eventuali ulteriori informazioni che consentono di illustrare meglio le caratteristiche dell'intervento e della valutazione di pre-screening. Occorre per questo tener conto degli uffici che visioneranno il presente modulo e i suoi allegati.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

STATO

R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza